

N. R.G. 618/2022



TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone, a scioglimento della superiore riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2022 promossa da:

X

con avv. Vittorio Amedeo François giusto mandato in atti

Ricorrente

contro

Y

con avv. giusto mandato in atti

Resistente

OSSERVATO

La X fa parte del Y in quanto proprietaria di ampi terreni attraversati da questa nel tratto compreso tra i numeri civici 11 e 21.

In data in data 23.09.2019, a seguito di copiose piogge, si verificava il crollo di un lungo tratto di muro di pietra e laterizio sormontato da cancellata in ferro che delimita la proprietà della X e confina con la predetta via.

La X ha quindi convenuto in giudizio il Y, al fine di vederne accertata la responsabilità (o in ipotesi la corresponsabilità) nella sua qualità di custode ex art 2051 c.c. della detta strada assumendo che la causa del crollo fosse imputabile al mancato sfogo dell'acqua da parte delle rete fognaria e di scolo, per l'insufficiente manutenzione delle griglie e canalette stradali di ricevimento e per la mancata manutenzione della tubazione di allontanamento e scarico delle

acque, tanto che, anche nell'immediatezza dei fatti era stato accertato che, la rete di drenaggio interessata risultava completamente intasata.

Il presente giudizio segue il procedimento di atp 696 e 696 bis cpc (Dott. Donnarumma RG N°12375/2020) in cui l'ing. [redacted] ha accertato le cause del crollo nel "*...mancato funzionamento del sistema di drenaggio delle acque superficiali e la sua scarsa manutenzione che, ha portato nel corso degli anni al riempimento dei collettori e dei pozzetti*" ed ha quantificato i danni subiti dalla [redacted] X in euro 88.394,00.

Il [redacted] Y, ritualmente costituito, ha negato la propria responsabilità assumendo che la Strada Vicinale non è dotata di una rete fognaria né di una tubazione di allontanamento e di scarico delle acque e che, per tale motivo, ogni proprietario sia tenuto a regimentare le acque piovane sulla propria proprietà, proprio al fine di non incorrere nel divieto statutario di "*impedire il libero scolo delle acque nelle cunette laterali alla strada*" e di "*impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalla strada ai terreni più bassi*".

Il [redacted] Y ha assunto di aver dato continuativa attuazione alle sopra citate clausole statutarie che pongono a carico dei consorziati precisi obblighi di pulizia e manutenzione dei tombini, delle zanelle, dei canali di scolo e dei muretti collocati ai lati della Strada Vicinale e più in generale pongono l'obbligo ai proprietari frontisti di impedire che dalla loro proprietà cadano sulla strada ciottoli, ghiaia ed acqua.

Tale obbligo, nel caso della proprietà [redacted] X interessata dal crollo, sarebbe stato particolarmente stringente, atteso che questa società in quanto proprietaria di ampi terreni collocati sia a monte che a valle della Strada Vicinale avrebbe realizzato interventi edili (un muro di recinzione consistente in un basso muretto con sopra una cancellata in ferro) e agrari (una strada campestre) tali da creare un pregiudizio al deflusso delle acque.

Per tale motivo, il [redacted] Y ha istato per il rigetto della domanda

RILEVATO

La [redacted] X deduce la responsabilità del [redacted] Y in ordine ai danni subiti per la mancata manutenzione dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche della strada consortile ai sensi dell'art. 2051 cc in quanto custode della stessa.

L'art. 2051 c.c. è indirizzato soltanto a coloro che si trovano nel rapporto di custodia con la cosa che ha provocato il danno. La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità di chi si trova nella condizione di controllare i possibili rischi inerenti alla cosa avendone la disponibilità di fatto, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa.

La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua applicazione la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato

luogo all'evento lesivo: pertanto, onere di chi ne invochi l'applicazione sarà la dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.

A tal proposito, giova precisare che la nozione di custodia, per quel che ci occupa, non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto dal depositario in quanto la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità semplicemente a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa, dovendo considerarsi tale chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e la conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova in diretta relazione con essa.

Ne deriva che, per applicare la norma al caso concreto e la presunzione di responsabilità che la norma comporta per il custode, è richiesto che il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perché la cosa la medesima sia suscettibile, per la sua natura intrinseca, di produrlo o perché in essa siano insorti agenti dannosi anche se provocati da elementi provenienti dall'esterno.

Verificatesi queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo imputabile anche al danneggiato che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Sulla scorta di ciò era onere della dimostrare il nesso causale tra il lamentato crollo del muro e l'asserita omessa manutenzione della strada vicinale ad opera del .


Ebbene, il è stato costituito con deliberazione podestarile del Comune di del 21 settembre 1933 dai proprietari frontisti ed utenti della strada vicinale ad uso pubblico di via e dal Comune , ove insiste la proprietà della (vedi doc. 1 parte resistente).

Il , costituito per il 'mantenimento' e la 'sistemazione' della strada di via , assunse tra gli altri, l'obbligo di provvedere alla conservazione della strada ed all'esecuzione delle opere occorrenti a tal fine, di provvedere alla repressione degli abusi ed usurpazioni a pregiudizio della strada, di provvedere a quant'altro avesse attinenza con l'interesse della strada.

Lo statuto consortile pone a carico dei singoli consorziati numerose obbligazioni, sia in termini di contribuzione economica ai costi del sia in termini di cura della propria proprietà al fine di non creare danni alla Strada Vicinale detta (vedi art. 28 '*...i frontisti devono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringerla o danneggiarla ...*', art. 30 '*Gli accessi alle proprietà laterali...non devono danneggiare la strada ed i fossi di questa*', art. 31 '*Senza l'autorizzazione dell'Assemblea degli utenti, è vietato scaricare sulle scarpate e nei fossi della strada qualsiasi nuovo deflusso di acqua di scolo*').

In data 23 gennaio 2003 lo Statuto Consortile detto è stato modificato (doc. 2 parte resistente).

In particolare, quanto agli oneri per i consorziati, si prevede all'art. 27, nn. 3,4,7, 8 e 9 che "E' fatto obbligo ... 3) impedire il libero scolo delle acque nelle cunette laterali alla strada; 4) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalla strada ai terreni più bassi;...7) i proprietari frontisti sono tenuti a tenere in regola i muri, scarpate, siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a fare tagliare i rami delle piante e siepi che si protendono oltre il ciglio della stessa in misura in cui possano dare ostacolo; 8) qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa rovinino sul piano stradale alberi, rami, muri a retta, scarpate in terra, ghiaia e ciottoli il proprietario di esse è tenuto a rimuoverle entro breve tempo e a riparare, a sue spese, i manufatti caduti; 9) ogni consorzio è, in ogni caso, responsabile nei confronti del Consorzio per qualsiasi danno arrecato alla strada con propria condotta commissiva o omissiva ...".

Adesso, la ctu resa nel procedimento di Atp ha ben rappresentato lo stato dei luoghi per cui è causa, e precisamente: "Nel tratto in fregio alla proprietà  il tracciato della strada si trova in una configurazione di mezza costa e risulta confinata a valle da un muro in pietra con altezza della testa posta paria circa 0.6m rispetto al ciglio bitumato della strada, ed a monte dalla scarpata dei terreni agricoli, che presenta un'altezza di circa 1.5m rispetto sempre al ciglio strada. La strada risulta asfaltata con larghezza della carreggiata di circa 4.0m solo nel tratto interessato dal crollo del muro, mentre a monte si riduce fino ad assumere una larghezza costante di 3.0m. Sempre a ridosso del muro, è presente un sistema di smaltimento delle acque meteoriche ... In corrispondenza del tratto di strada interessata dal crollo del manufatto è presente un sistema di caditoie e collettori ... Il sistema di drenaggio risulta costituito da 2 caditoie posizionate ad una distanza di circa 18.00m, collegate tra di loro da una tubazione in materiale plastico DE315 (collettore 1), ed una tubazione di scarico dello stesso tipo e dimensione (collettore 2). In corrispondenza del cancello di ingresso è presente una canaletta a U in cls, che intercetta in parte le acque di ruscellamento superficiale e scarica nel pozzetto adiacente allo stesso. I due pozzetti hanno dimensioni 60x40 e presentano un grado riempimento diverso per quando riguarda i materiali di accumulo del trasporto solido: Il pozzetto 1 (poz.1), posizionato a tergo della porzione di muro crollato si presenta parzialmente occluso dai detriti, al contrario del pozzetto 2(poz.2) situato in prossimità del cancello che appare sostanzialmente libero. ...".

Sempre il ctu, ha evidenziato come "...Il muro crollato presenta una altezza media di circa 2.0m e si presume che la parte sommitale dello stesso sia stata oggetto di modifiche avvenute nel corso degli anni. Di fatto in testa alla porzione di muro originario con struttura in pietra sbazzata ritroviamo la seguente stratigrafia: - Una prima porzione di muro originario con struttura del paramento in pietra sbazzata e larghezza pari a circa 35cm - in testa alla porzione in pietra ritroviamo un cordolo in c.a di dimensioni b x h pari a 0.26x0.29m armato negli angoli da 4 tondini

di acciaio con un avanzato livello di corrosione; - massetto in cls non armato e forati di altezza pari a circa 0.15m e larghezza di circa 0.37m -cimasa in laterizio di altezza pari a 0.06m. Il muro inoltre risulta dotato di un sistema di drenaggio puntuale posizionato a -1.6m dalla testa del muro... ”.

Quanto alle cause del crollo del muro l'ing. _____ ha asserito “... Come riportato nel Verbale N°3 sottoscritto dalle parti ... Le due caditoie sono risultate completamente riempite di terra e quindi non funzionanti. In fondo ad una di esse è stato rilevato un tubo al cui interno risulta posizionato un tubo corrugato con all'interno una tubazione in PED (Acquedotto?). In fondo alla seconda caditoia, una volta ripulita dalla terra è stato rilevato un tubo in pvc, con recapito diretto verso la proprietà. Il pozzetto in cls non conteneva tubazioni di smaltimento delle acque meteoriche, mentre sempre in corrispondenza del nc 31 è stata rilevata la presenza di una canaletta di raccolta con griglia in acciaio il cui recapito è posizionato in corrispondenza del terreno in fregio alla proprietà. Dal rilievo effettuato si può ragionevolmente ritenere che non esiste un sistema fognario comune a tutti i frontisti, ma in corrispondenza di ogni singola proprietà, quantomeno per quelle visionate e se gli impianti fossero mantenuti funzionanti, le acque di ruscellamento dovrebbero venir raccolte e smaltite all'interno delle proprietà dei singoli frontisti.”, per così concludere: “Alla base del dissesto del manufatto murario vi è senza dubbio il mancato funzionamento del sistema di drenaggio delle acque superficiali e la sua scarsa manutenzione che ha portato nel corso degli anni al riempimento dei collettori e dei pozzetti. Nella relazione idraulica allegata alla presente perizia è stato studiato il funzionamento dei collettori di drenaggio presenti a tergo del muro..... se la tubazione fosse ben mantenuta e libera da riempimenti terrosi, sarebbe in grado di assolvere a pieno la sua funzione di smaltimento... ”.¹

RITENUTO

Da quanto sopra argomentato è evidente che alla base del crollo del muro vi è la mancata manutenzione e pulizia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, che risulta in buona parte ostruito e non in grado di regimare la portata di acqua recapitata, pertanto, qualora lo stesso fosse stato correttamente controllato e pulito, la tracimazione non si sarebbe verificata. Dai documenti allegati agli atti nel fascicolo giudiziario, nonché dall'accesso agli atti fatto dal ctu ing.

¹ Quanto al valore probatorio della ctu resa in un procedimento di ATP, il Supremo Collegio ha chiarito che “ Se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a “ far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”, che suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni e a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto” (Cass. n. 2800/2008).

presso il Comune ed il , non è stato possibile reperire documentazione utile ad accertare la data di costruzione sistema di drenaggio, eventuali atti autorizzativi presentati per la pratica edilizia nonché la proprietà degli stessi manufatti.

Deve tuttavia rilevarsi come, per espressa ammissione del convenuto "...la banchina laterale pertinente alla strada asfaltata e la fossa sono da considerarsi parte integrante della carreggiata necessaria al traffico ..." (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione), pertanto, di queste rimane custode lo stesso senza che possano essere declinate le proprie responsabilità per i danni causati ai consorziati per non aver esso stesso effettuato le manutenzioni delle condotte di scolo delle acque poste al di sotto della sede stradale a cui è obbligato al fine di evitare danni alle proprietà private.

Privi di rilievo gli oneri che si richiede debbano essere ottemperati dai consorziati, per come richiamati nello statuto del in quanto gli stessi valgono a dimostrare solo la necessità che questi pongano in essere all'interno delle loro proprietà le opere necessarie per evitare una diminuzione della visuale e della percorribilità della sede stradale, compresa la pulizia delle zanelle e pavimenti per impedire che i detriti e sassi trasportati dalle acque meteoriche provenienti dalle singole proprietà vadano ad interessare la sede stradale in danno dei terzi.

Ciò in quanto, l'attività di controllo, richiamo dei consorziati ed eventuale intervento spetta comunque e solo al il quale rimane custode anche di ciò che passa nel sottosuolo.

Infatti, da un lato non è stata depositata alcuna documentazione atta a dimostrare che le tubature poste al di sotto della banchina laterale o sotto la fossa nonché i tombini presenti sulla sede stradale dovessero essere mantenuti dai consorziati; dall'altro ciò non sottrarrebbe il a quel precipuo dovere di vigilanza e supervisione che sullo stesso grava dal momento non vi è stato un totale trasferimento ai consorziati del potere di fatto sulla strada e/o parte di essa.

Viceversa, laddove dovesse ritenersi che la tubazione di 18 metri sottostante il manto stradale, e prospiciente la proprietà nonché i pozzetti di ricevimento delle acque che costituiscono, unitamente alle tubature, il sistema di drenaggio della stessa strada in quel punto, siano stati interventi non autorizzati posti in essere dalla dovrebbe allora ammettersi che il comunque, ab illo tempore sia venuto meno al dovere di vigilanza e controllo sulla res consentendo non solo l'installazione ma, soprattutto, la permanenza di un'opera abusiva sulla stessa (cfr. "... non esistono fognature che scorrono lungo la strada, ma solo dei sistemi di drenaggio puntuali posizionati in corrispondenza delle proprietà dei singoli frontisti, che risultano, per la parte ispezionata, completamente ostruiti dai detriti... - 'se dette tubature sono state realizzate dal o dai singoli proprietari frontisti'- ... niente si può dire in merito a tale punto in quanto

ad esplicita richiesta del sottoscritto nessun documento è stato fornito dal [redacted] che possa permettere al ctu di rispondere a tale quesito.” Ctu in risposta alle osservazioni del ctp [redacted]). E’ lo stesso ctu ad evidenziare, difatti, come “Alla base del dissesto del manufatto murario vi è senza dubbio il mancato funzionamento del sistema di drenaggio delle acque superficiali e la sua scarsa manutenzione che ha portato nel corso degli anni al riempimento dei collettori e dei pozzetti.”.

Ciò consente di ritenere, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, non integrato il caso fortuito atto ad elidere la responsabilità del custode che può sì rinvenirsi nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato laddove la stessa, tuttavia, si riveli come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risultando dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.

Date le conclusioni cui è giunto il ctu (cfr “se la tubazione fosse ben mantenuta e libera da riempimenti terrosi, sarebbe in grado di assolvere a pieno la sua funzione di smaltimento...”) può escludersi che gli interventi edili (un muro di recinzione consistente in un basso muretto con sopra una cancellata in ferro cfr “...non è stato possibile stabilire la cronologia della costruzione del muro, nel caso di sistema di drenaggio funzionante la testa del muro muta ma non impedisce la regimentazione delle acque. Nel caso di collettori ostruiti la porzione di muro sovrastante il ciglio bitumato della strada favorisce l'accumulo delle acque e ne impedisce il deflusso” Ctu in risposta alle osservazioni del ctp [redacted]) e agrari (una strada campestre cfr “...la realizzazione del tracciato campestre non ha mutato la regimentazione delle acque ma ha accelerato il riempimento dei collettori. Infatti a causa della sua natura a sterro, provoca, durante eventi meteorici particolarmente intensi, trasporto di materiale terroso e fangoso al margine della strada, e quindi nelle caditorie e tubazioni di scarico.” Ctu in risposta alle osservazioni del ctp [redacted]) asseritamente imputati all’operato della [redacted], siano stati la causa o la concausa della inidonea regimentazione delle acque che ha determinato i danni de quibus.

Sempre il consulente, ha tenuto a precisare che “...non è stato possibile stabilire dai documenti agli atti, se le caditorie siano state costruite in epoca antecedente oppure posteriore alla realizzazione del muro. Di certo il sistema di drenaggio in essere risulta ben dimensionato dal punto di vista idraulico e lo smaltimento delle acque sarebbe avvenuto in modo corretto e regolare se solo il sistema fosse stato libero dai detriti accumulati ed in buono stato di manutenzione.” (Ctu in risposta alle osservazioni del ctp [redacted]).

Si ricorda, allora, il noto indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “...il semplice rapporto con la cosa in custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato fa sorgere la responsabilità oggettiva di chi si trova in una relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevedere e

Giova brevemente osservare che l'ATP rientra fra le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (Cass. civ., ordinanza n. 21975/2019) Il Supremo Collegio ha statuito che le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale; difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis cpc, per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite e vanno liquidate secondo le tariffe forensi.

P.Q.M.

1. **accerta e dichiara** la responsabilità del della strada della via nella causazione dei danni alla proprietà

2. **condanna** il della strada della via a corrispondere alla a titolo risarcitorio l'importo di € 88.394,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;

3. **condanna** il della strada della via a corrispondere alla le spese sostenute per il procedimento di ATP, e precisamente: euro 7.071,29 quale compenso del Ctu; euro 1.105,36 quale compenso del ctp; euro 5.318,49 quali compensi del legale in atp 696 e 696 bis cpc; euro 48,00 di spese di avvio mediazione ed euro 488,00 di procedimento. Su tali importi sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, co.4, Cc a far data dalla notifica del ricorso ex art. 702 nbis cpc sino al saldo.

4. **condanna** il della strada della via a rimborsare in favore della le spese di lite liquidandone l'ammontare in Euro 7.500,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge ed oltre spese vive.

Si comunichi.

Firenze, così deciso il 26 ottobre 2023

Il Giudice

dott.ssa Micaela Picone